

Cl: 8.18
Fasc:N.7.1/2023

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, NEL COMUNE DI CERESOLE D'ALBA.
PROPONENTE: PRECI ANDIS - VIA RACCA ANTONIO, 21 - 12040 SANFRÈ (CN).
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 07.07.2023 con prot. di ric. n. 43796, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 13/2023, presentata da parte del Sig. PRECI Andis residente in Via Racca Antonio, 21 a Sanfrè (CN);
- con nota provinciale prot. n. 46250 del 17.07.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 13 luglio all' 11 agosto 2023;
- con nota prot. n. 46247 del 17.07.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 7.z.a) dell'Allegato B della L.R. 13/2023 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" (ex categoria n. 32bis dell'allegato B della l.r. 40/1998 e s.m.i.);
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 49576 del 27.07.2023, il **Comune di Ceresole d'Alba** ha trasmesso le seguenti osservazioni:

1. ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA

Si richiede che venga valutato con attenzione se l'azienda disponga di una struttura, di spazi e di impianti adeguati per poter gestire e stoccare in sicurezza i rifiuti pericolosi.

2. COLLOCAZIONE

La struttura è collocata in centro abitato e la distanza dalle abitazioni più vicine all'azienda rappresenta un altro elemento di criticità.

L'impianto si andrebbe infatti ad inserire in un contesto urbanizzato caratterizzato in prevalenza

da villette residenziali.

La ditta Elivend, già presente nella stessa zona che si occupa di produrre macchine self service per la ristorazione, non presenta criticità sia dal punto di vista emissivo che sotto l'aspetto della rumorosità mentre una attività come quella proposta potrebbe generare problemi rispetto alla rumorosità delle lavorazioni per la ridotta distanza dalle abitazioni presenti nella via.

3. PRECAUZIONI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI (PCB e NON)

Si ritiene che debba essere predisposto un piano dettagliato indicante le modalità con cui si procederà al trattamento dei rifiuti pericolosi (come i PCB) e che si adottino delle misure preventive per la gestione degli imprevisti legati alla loro lavorazione sotto il profilo ambientale e della sicurezza (sia all'interno che all'esterno del capannone).

In particolare si ritiene necessario che, per esempio, si indichi quali misure si intendono adottare, nella fase di lavorazione interna al capannone, per evitare sversamenti o dispersione di rifiuti pericolosi specificando come, nell'eventualità, si intendono gestire queste situazioni.

Si ritiene che debbano essere specificati i ruoli, la consistenza numerica e competenze delle risorse umane dedicate ai processi produttivi. Lo scopo è avere certezza che i processi più delicati siano svolti sotto il controllo costante di persone competenti e non da personale non qualificato.

Si richiede che rispetto al trattamento dei rifiuti pericolosi vengano considerati sia gli impatti per le emissioni in atmosfera che per gli impatti sul piano delle acque meteoriche: in particolare rispetto all'idoneità dell'impianto di raccolta nel caso in cui vi siano perdite o sversamenti o dispersione di liquidi pericolosi dai mezzi stoccati all'esterno.

Si fa notare che NON compaiono misure e precauzioni atte a contenere i rischi e limitare eventuali impatti per l'ambiente.

4. IMPATTO ACUSTICO e VISIVO

La ditta è ubicata in una zona adiacente ad alcune abitazioni e per questo si ritiene che debbano necessariamente essere rispettate le norme previste dalla legge sul rumore attualmente in vigore e dal Piano rumore comunale, con adeguate e documentate forme di limitazione e riduzione dei rumori, che potrebbero essere originati nel corso delle lavorazioni andando inoltre a indicare un orario diurno (8.00-18.00) al di fuori del quale l'attività, compresa quella di carico e scarico, non potrà essere svolta, nel rispetto della normativa sul rumore in vigore e Piano rumore comunale.

Per limitare l'impatto visivo dovrà essere evitata la sovrapposizione degli autoveicoli in fase di stoccaggio come già richiesto in altro punto della presente relazione.

- Con successiva nota prot. ric. n. 53114 dell'11.08.2023, il **Comune di Ceresole d'Alba** ha trasmesso estratto degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione che regolano le aree e gli ambiti in cui ricade l'immobile oggetto di intervento.
- Con nota prot. ric. n. 53458 del 16.08.2023, l'**ASL CN2** ha comunicato che, per quanto attiene agli aspetti di carattere igienico-sanitario, non si ravvisano particolari elementi ostativi al progetto in oggetto, purché nella corretta attuazione delle misure di mitigazione previste e descritte dal Proponente nella documentazione tecnica inviata; inoltre espone le proprie valutazioni come di seguito riportato.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di autodemolizione, da ubicarsi in un'area composta da un capannone già esistente di circa 500 mq e un piazzale esterno di circa 600 mq.

Le attività previste consisteranno nella messa in riserva delle auto da bonificare e nelle operazioni di recupero, quali smontaggio delle diverse componenti, rimozione e separazione selettiva dei materiali da avviare a recupero o smaltimento, per una potenzialità di conferimento medio annuo di circa 100 veicoli fuori uso.

Si prende atto che l'impianto sarà dotato di opportuni settori di deposito e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti recuperabili, delle parti di ricambio, delle auto da bonificare e delle auto bonificate, come individuato nella planimetria allegata. Nel merito si ricorda che l'area di stoccaggio rifiuti pericolosi dovrà essere chiaramente identificata e dotata di idonea segnaletica, inoltre i rifiuti contenenti sostanze liquide dovranno essere stoccati in modo da prevenire la dispersione in ambiente di eventuali sversamenti.

Si prende atto che le superfici del capannone e del piazzale saranno adeguatamente pavimentate con battuto di cemento. A tal riguardo si ricorda che il Proponente dovrà garantirne nel tempo l'impermeabilità.

Per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, occorre verificare la sussistenza dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria comunale in funzione della distanza dalla stessa dello scarico. Si ricorda comunque che l'allacciamento alla pubblica fognatura si ritiene fortemente consigliato.

In caso di motivata impossibilità all'allacciamento fognario si richiede l'adozione di un sistema alternativo al pozzo perdente per lo scarico su suolo, quale ad esempio la subirrigazione.

In merito si fa presente che le trincee con condotte disperdenti devono essere collocate lontane da fabbricati (circa 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscono il passaggio dell'aria nel terreno. Deve essere rispettato il franco di 1 metro fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda. La distanza minima fra la trincea e pozzi, condotte, serbatoi o altre opere private, destinate al servizio di acqua potabile, è di 30 metri. Occorre inoltre prevedere un pozzetto di ispezione.

In merito all'aspetto rumore si richiede di effettuare una valutazione previsionale dell'impatto acustico dal momento che l'attività ricade di fatto in un'area di tipo misto/residenziale, tenendo in considerazione anche l'aumento del traffico veicolare.

Infine dovranno essere puntualmente osservati gli obblighi normativi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi specifici associati alle mansioni svolte ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 29 agosto 2023, l'Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, visti i contributi tecnici del Comune di Ceresole d'Alba e dell'ASL CN2, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
- Con nota prot. n. 57270 del 06.09.2023 si è proceduto pertanto alla richiesta di chiarimenti, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Nella predetta riunione dell'Organo Tecnico del 29 agosto 2023 sulla base dei contributi citati, si era evidenziato quanto segue:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 D. Lgs 152/06;
- istanza di approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento così come previsto dal Regolamento Regionale (D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.);
- eventuale autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

2. Dal punto di vista tecnico, l'impianto in oggetto andrà a sorgere a Ceresole d'Alba (CN), Via Carmagnola 57, in una zona periferica del comune. Trattasi di area industriale artigianale di riordino. L'impianto di autodemolizione andrà a sorgere in un fabbricato già esistente e riadattato alla specifica attività.

La superficie complessiva dell'area che asservirà l'attività è pari a 1100 mq circa, composta da:

- un capannone artigianale, già esistente, di 500 mq circa, suddiviso a sua volta in una area destinata alla bonifica delle auto da demolire (EER 160104*) pari a 50 mq circa, locali ad uso ufficio pari complessivamente a circa 20 mq, un locale magazzino per il ricovero delle parti di ricambio recuperate di circa 300 mq ed i servizi igienici;
- un piazzale esterno, intorno al capannone, adeguatamente pavimentato e munito di griglie per la raccolta di acqua meteorica di dilavamento, con una superficie pari a circa 600 mq, utilizzato per la messa in riserva delle vetture in ingresso da destinare a bonifica (Area A1,

utilizzata per la messa in riserva dei EER 160104*) e per la messa in riserva di quelle bonificate (area A2, utilizzata per la messa in riserva dei EER 160106).

Il progetto consiste nella messa in opera e gestione, di un'attività di autodemolizione, ovvero centro di raccolta di veicoli fuori uso, con la successiva e conseguente messa in sicurezza dei veicoli stessi. Si prevede dunque lo smontaggio delle diverse componenti dei veicoli, la rimozione e la separazione selettiva dei materiali da avviare a recupero o smaltimento, oltre che l'eventuale selezione e deposito di pezzi di ricambio per la successiva commercializzazione.

Le attività previste sui rifiuti, infatti, rientrano tra quelle definite e classificate dall'Allegato C del D.Lgs. 152/2006 e più precisamente le operazioni di recupero individuate ai punti:

- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 e R12;
- R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;
- R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.

Il lavoro di demolizione consisterà soprattutto nello smontaggio, rimozione, separazione dei componenti del veicolo fuori uso, in modo selettivo, così da garantire nella successiva fase di riciclaggio dei componenti recuperabili.

Tutte le attività connesse alla messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso verranno condotte all'interno del capannone, oltre che su idonea pavimentazione di cemento. Il settore dedicato al deposito dei rifiuti pericolosi, quali ad esempio, oli esausti, accumulatori al piombo, filtri olio, ecc., troveranno opportuna collocazione all'interno di uno spazio dedicato del capannone, in modo tale da garantire protezione dagli eventi atmosferici. I piazzali esterni, nei quali si prevede di ricavare e delineare i settori dedicati al ricevimento dei veicoli fuori uso (EER 160104*), come del resto i settori per lo stoccaggio dei veicoli trattati (EER 160106), sono pavimentati con battuto di cemento, atto a garantire impermeabilizzazione e resistenza. Inoltre detti settori posizionati all'esterno saranno serviti da apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, oltre che un sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, opportunamente dimensionato e dotato di vasche per la raccolta la decantazione e la separazione degli oli (disoleatore).

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Presso l'impianto è previsto un conferimento medio annuo di circa 100 veicoli fuori uso (EER 160104*), i quali verranno sottoposti a trattamento entro un tempo di permanenza massimo di 10 giorni lavorativi.

Come si evince dalla planimetria, inoltre, nell'area di stoccaggio A1, possono essere messe in riserva (R13) circa 4 auto da destinare a bonifica, EER 160104*, per un peso complessivo di circa 5 tonnellate istantanee, mentre, per quel che concerne le auto bonificate a seguito di trattamento, possono essere messe in riserva (R13), circa 29 auto, per un peso complessivo di circa 20 tonnellate.

Su tutti i rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione la ditta si avvale del deposito temporaneo tranne che per il EER 160106 per il quale sarà richiesto la messa in riserva R13 per 365 giorni per un quantitativo massimo di 20 t.

La ditta nella descrizione delle attività previste per la bonifica delle auto rispetta quanto indicato dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i..

In base alla planimetria presentata e agli spazi a disposizione sembrerebbe che i quantitativi di rifiuti previsti in stoccaggio siano corretti e coerenti con gli spazi a disposizione.

b) Aspetti progettuali: acque

Per quel che concerne le acque meteoriche dilavanti il piazzale aziendale è previsto un trattamento specifico a mezzo di impianto di depurazione con vasca di prima pioggia, per l'eliminazione dei sedimenti grossolani e delle sostanze tipo idrocarburi residui presenti sul piazzale di deposito dei mezzi bonificati e da bonificare; l'impianto è già stato installato. Le acque così trattate andranno a essere immesse nel Rio Richiardo (detto anche Meletta) che scorre a sud del centro di demolizione. Il piazzale di deposito dei mezzi da bonificare (EER

160104*), già realizzato ed utilizzabile, risulta totalmente cementato e risulta equipaggiato di griglie per la raccolta dell'acqua meteorica da inviare a trattamento.

c) *Acustica*

Nella Valutazione previsionale di impatto acustico si rileva un'incongruenza in quanto è presente un recettore sensibile (nella fattispecie R1) rappresentato da una abitazione civile ben entro un'area in zona VI "esclusivamente industriale". Non appare razionale applicare i limiti della zona VI ad una abitazione civile non connessa all'attività industriale (DGR 85-3802 del 06/08/2001).

Le valutazioni sul rumore residuo, riportate da pagina 8 a pagina 14, vedono l'analisi di componenti impulsive e tonali. Sulle componenti impulsive appare molto probabile la loro attribuzione al passaggio di veicoli. Tuttavia, non è prevista dalla Legge una Penalizzazione del rumore residuo per le componenti tonali o impulsive. Pertanto, i valori a cui fare riferimento sono:

Misure del 31/10/2023 ore 11:00	Recettore R1	Recettore R2
Rumore residuo	43.5	46.3

A pagina 15, la descrizione delle sorgenti di rumore, non vengono riportati dati sull'emissione prodotta dalle apparecchiature impiegate ma un valore di 80 dB di livello equivalente "generato in ambiente di lavoro" è introdotto senza che si specifichi se da misura o da dati di targa.

La stima del potere fonoassorbente delle pareti del capannone (-30 dB) non è supportata da nessuna indicazione tecnica di: materiali impiegati, spessore delle pareti, superfici finestrate.

Il giudizio sulla trascurabilità del rumore generato dalle attività svolte all'esterno del capannone non è supportato da valutazioni tecniche oggettive. Inoltre, la sporadicità di tali operazioni non giustifica l'assenza di una loro valutazione.

Conseguentemente, non pare sufficientemente giustificata l'indicazione (a pagina 16) che il valore emissivo della ditta risulti di $80-30 = 50$ dB e, pertanto, i risultati del calcolo dell'immissione di rumore paiono poco comprovati.

Per quanto esposto, le valutazioni sul rispetto dei limiti ai recettori sono soggette a critiche relative alla mancanza di dati certi. Inoltre, le valutazioni relative al recettore situato in zona di classe VI non hanno fondamento a causa della definizione stessa di classe VI.

Come ulteriore criticità, la tabella 2 riporta in classe VI il recettore R2, mentre nella cartografia a pagina 6 pare essere il recettore R1 a situarsi in zona di classe VI.

Per la valutazione del rumore differenziale si sono utilizzati i valori ingiustamente penalizzati di tre decibel a causa dell'impulsività del rumore stradale. Se invece si utilizzassero i dati misurati: rispettivamente di 43.5 dB(A) e di 46.3 dB(A) per i recettori R1 e R2; sempre volendo accettare i valori ipotizzati senza verifica di rumore immesso, il differenziale risulterebbe superare i limiti.

- Con nota prot. ric. n. 70775 del 07.11.2023 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 07.11.2023 con prot. n. 70930.
- In data 29 novembre 2023 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito per svolgere l'istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate e, sulla base dei chiarimenti forniti, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/23, per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nelle note prot. ric. n. 49576 del 27.07.2023 e successiva prot. ric. n. 49576 del 27.07.2023 del Comune di Ceresole d'Alba, e la nota prot. ric. n. 76678 del 30.11.2023 dell'A.S.L. CN2 in premessa richiamate.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*"

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- In data 29 agosto 2023, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 77613 del 04.12.2023 e dell'apporto istruttorio del **Settore provinciale Tutela del Territorio – Ufficio Controllo Emissioni ed Energia** nota prot. 75682 del 27.11.2023, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, in quanto l'intervento in oggetto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "*a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Acque; c. Acustica*".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 07.07.2023 con prot. di ric. n. 43796, da parte del Sig. PRECI Andis residente in Via Racca Antonio, 21 a Sanfrè (CN), per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.

2. DI STABILIRE che nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 D. Lgs 152/06, vengano fornite le seguenti integrazioni e valutazioni:

- fornire una giustificazione, supportata da documentazioni ufficiali del Comune, per la presenza di un recettore sensibile rappresentato da una abitazione civile ben entro un'area in zona VI

"esclusivamente industriale";

- chiarire se, relativamente ai dati prodotti nella relazione, si tratti del recettore R1 o del recettore R2;
- descrivere le sorgenti di rumore, tramite dati di targa delle apparecchiature o tramite misurazioni su apparecchiature analoghe;
- valutare il potere fonoassorbente delle pareti del capannone considerando dati certi sulle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati, dello spessore delle pareti, delle superfici finestrate;
- eseguire il calcolo del rumore emesso sulla base dei dati certi ottenuti dai due punti precedenti;
- valutare anche il rumore generato dalle attività svolte all'esterno del capannone;
- sulla base delle valutazioni dei punti precedenti, accertarsi del rispetto dei limiti di immissione, ed emissione ai recettori;
- rivalutare il rumore differenziale sulla base delle misure di rumore residuo senza l'aggiunta di "penalizzazioni" per rumore impulsivo o tonale;
- prevedere la captazione delle acque di prima pioggia così come previsto dal Regolamento Regionale (D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.) quindi durante il successivo iter autorizzativo dovrà adeguare la documentazione con planimetrie e relazione con conteggio delle aree scoperte da sottoporre a trattamento dell'impianto di trattamento acque meteoriche;
- la pavimentazione dovrà essere mantenuta integra e trattata con materiali specifici affinché non si formino buche, crepe od altro;
- i contenitori dei rifiuti siano disposti in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione e tra di essi deve essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0,6 m).
- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei contenitori non renda necessario lo spostamento di altri contenitori che bloccano le vie di accesso.

3. DI STABILIRE altresì che, nella redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell'intervento, dovranno essere chiariti i seguenti aspetti, come da richieste dell'A.S.L.CN2:

- In merito alla "Valutazione dell'impatto acustico" dovrà essere descritta la fonte bibliografica in base alla quale si è ritenuto di utilizzare il valore di livello equivalente pari a 80 dB(A) come valore di rumore generato dall'attività in progetto;
- effettuare misure fonometriche post-operam per consentire una verifica complessiva del rispetto dei limiti acustici di zona;
- per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, occorre verificare la sussistenza dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria comunale in funzione della distanza dalla stessa dello scarico. Si ricorda comunque che l'allacciamento alla pubblica fognatura si ritiene fortemente consigliato, in caso di motivata impossibilità all'allacciamento fognario si richiede l'adozione di un sistema alternativo al pozzo perdente per lo scarico su suolo, quale ad esempio la subirrigazione;

4. DI RIMANDARE al Comune di Ceresole d'Alba l'approfondimento della compatibilità urbanistica dell'attività in progetto nella zona P2A del P.R.G.C.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2023;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale